II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO E COMMISSIONE

DECISIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, E DELLA COMMISSIONE
del 21 luglio 1988
che proroga il regime applicabile agli scambi con la Iugoslavia per i prodotti di competenza del trattato CECA

(88/652/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, E LA COMMISSIONE,

visto il trattato che istituisce la comunità europea del carbone e dell'acciaio,

considerando che, il 31 marzo 1988, è scaduta la prima tappa del regime applicabile agli scambi prevista dall'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, dall'altro (1), firmato a Belgrado il 2 aprile 1980;

considerando che, in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore del protocollo che determinerà il successivo regime degli scambi con la Iugoslavia per i prodotti di competenza del trattato CECA, occorre prorogare il regime attualmente applicato dalla Comunità a norma dell'accordo,

DECIDONO:

Articolo 1

Il regime commerciale istituito dall'articolo 3 dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, dall'altro, firmato a Belgrado il 2 aprile 1980, rimane applicabile fino all'entrata in vigore del protocollo che determinerà il regime successivo, conformemente all'articolo 12 dell'accordo.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Gli Stati membri e la Commissione prendono le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 luglio 1988.

A nome dei governi degli Stati membri
Il Presidente
V. PAPANDREOU

Per la Commissione
Jacques DELORS

(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 113.